

Autotrasporto di cose in conto proprio

1. Nozione

Il **trasporto di cose in conto proprio** è definito dall'articolo 31 della legge n. 298 del 1974 come il trasporto eseguito da persone fisiche o da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di **proprietà** o in **usufrutto** delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con **patto di riservato dominio** o presi in locazione con facoltà di compera (locazione finanziaria o **leasing**) oppure **noleggiati** senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i **preposti alla guida ed alla scorta** dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti. Si precisa che non è consentito utilizzare veicoli presi in comodato o ad altri titoli diversi da quelli espressamente previsti dalla legge;
- b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività **complementare o accessoria** nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. L'attività è da considerare complementare o accessoria quando si verificano le seguenti **condizioni** (art. 6 d.P.R. 783/1977): le cose da trasportare, per le loro caratteristiche merceologiche, abbiano stretta attinenza con l'attività principale dell'impresa; l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto abbia una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale; i costi dell'attività di trasporto non costituiscano la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa (salvi i casi in cui, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo dell'attività di trasporto debba risultare necessariamente preponderante);
- c) le **merci** trasportate appartengono alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

2. Esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio. La licenza

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita **licenza**, salvo che il trasporto sia effettuato con autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, ossia i cd. *veicoli piccoli o leggeri* (art. 83, comma 2, codice della strada).

Sono comunque esentati dalla licenza le Amministrazioni dello Stato, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e loro consorzi quando trasportino cose destinate al soddisfacimento delle esigenze interne dell'ente proprietario e non connesse con l'espletamento dei servizi pubblici.

La licenza è rilasciata dalla **Provincia**, che è competente per tutte le imprese aventi sede legale nel territorio provinciale di Brescia relativamente all'attività svolta nel medesimo, compresi i casi di attività svolte nelle sedi secondarie delle stesse imprese.

La funzione relativa al rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio è stata attribuita alle Province dall'articolo 105, comma 3, lett. f) del decreto legislativo n. 112 del 1998 ed

è confermata dalla legge regionale n. 6 del 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, che all'articolo 4, comma 5, lettera h) prevede che sono conferite alle Province le funzioni ed i compiti concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi (funzione trasferita agli uffici periferici della Motorizzazione Civile dal 2015) e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente.

L'autotrasporto di cose in conto proprio può essere effettuato con i seguenti veicoli (art. 2 d.P.R. 783/1977): motocarri, autocarri, motoveicoli ed autoveicoli per trasporti specifici di determinate cose, autotreni, autoarticolati, autosnodati, rimorchi e semirimorchi, adibiti a trasporti anche specifici di sole cose, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose.

La licenza è necessaria per poter ottenere la **carta di circolazione** del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, codice della strada). L'art. 93, comma 3, del codice della strada stabilisce che la carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o per il trasporto, ove richiesti da specifiche disposizioni di legge, come appunto nel caso della licenza prevista dalla legge 298/1974.

Il valore della massa complessiva a pieno carico risulta dalla carta di circolazione del veicolo ovvero dalla dichiarazione di conformità se trattasi di veicolo nuovo o, infine, dal certificato di approvazione se lo stesso è stato sottoposto a Visita e Prova (Collaudo) perché di provenienza estera o per avere subito modifiche delle caratteristiche tecniche.

Le licenze di trasporto sono rilasciate solo per i veicoli “trattori” e quindi i rimorchi e i semirimorchi non necessitano di licenza. Infatti, l'art. 32 della legge 298/1974 dispone che la licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è quindi un titolo necessario per consentire la circolazione del veicolo su strada. Essa è intestata all'impresa richiedente ed è strettamente legata al veicolo, in quanto riporta il numero di telaio ed indica, sotto forma di codici, l'attività principale esercitata dall'impresa nonché le cose o classi di cose trasportabili.

Ogni licenza è numerata ed il numero è composto da due parti:

1. la prima parte costituisce il codice meccanografico d'impresa;
2. la seconda parte è data dagli ultimi otto numeri del telaio del veicolo.

Sulla licenza è anche riportato il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 32, comma 10, della l. 298/1974, nel quale l'impresa è automaticamente iscritta in occasione del rilascio della sua prima licenza di trasporto.

3. Preposti alla guida e alla scorta

Possono essere preposti alla guida di un veicolo destinato al trasporto di cose in conto proprio:

- il titolare nel caso di impresa individuale;
- il lavoratore dipendente (iscritto a libro paga) del titolare della licenza;
- i collaboratori familiari del titolare della licenza, nel caso di imprese artigiane e altri piccoli imprenditori previsti dall'art. 2083 del codice civile (art. 5 d.P.R. 783/1977);
- i soci illimitatamente responsabili nelle società di persone (s.n.c., s.a.s.);
- gli amministratori nelle società di capitali (s.r.l., s.c.a.r.l., S.p.A.).

4. Istanza

L'istanza per il rilascio della licenza va presentata a mezzo PEC o, in alternativa, a mezzo servizio postale ordinario o mediante consegna a mano, presso gli uffici del Settore competente.

L'istanza può essere presentata anche prima dell'acquisto del veicolo (art. 32, comma 6, l. 298/1974).

L'istanza deve essere corredata da:

- 2 marche da bollo di valore corrente;
- attestazione del versamento degli oneri di istruttoria, per ciascun veicolo, variabili in base alla tipologia di richiesta;
- autodichiarazione della modalità con la quale viene posseduto il veicolo;
- copia della carta di circolazione o del certificato di approvazione.

1. Nei casi in cui:

- la portata utile dell'autoveicolo non sia superiore alle 3 tonnellate;
- si tratti di una sostituzione di un veicolo già munito di licenza in conto proprio con altro avente la stessa massa complessiva;
- di estensione delle classi di cose da trasportare;
- vi siano variazioni della licenza a seguito di variazioni relative all'impresa, quali cambio sede, cambio ragione sociale, trasformazione, ecc.

la licenza è rilasciata a seguito di presentazione della domanda con indicazione delle persone addette alla guida dei veicoli (muniti di patente di categoria C o CE) o le cose o classi di cose da trasportare;

2. In tutti gli altri casi il rilascio della licenza è subordinato alla presentazione di documentazione che dimostri che le esigenze del richiedente o l'attività svolta giustificano l'impiego del veicolo del tipo e della portata indicati. A tal fine è necessario produrre una dichiarazione del richiedente relativa all'entità economica svolta nell'anno precedente con precisazione del volume d'affari, della quantità e importanza delle cose importate e esportate, dei costi di esercizio e di quelli parziali relativi alla sola attività di trasporto in conto proprio già sostenuti o previsti in relazione ai nuovi veicoli per i quali viene richiesta la licenza, nonché di quelli relativi all'eventuale attività di autotrasporto di merci per conto terzi. I dati devono corrispondere alle risultanze dei documenti contabili. La domanda, in ogni caso, deve contenere l'indicazione delle persone addette alla guida dei veicoli (muniti di patente di categoria C o CE) o le cose o classi di cose da trasportare;

5. Rilascio della licenza

La licenza è rilasciata ai soggetti che hanno la sede unica o principale nel territorio della provincia di Brescia, entro **45 giorni** dalla presentazione della domanda corredata da tutti gli elementi indicati (*vedi allegata modulistica*).

In caso di integrazioni il termine si sospende dalla data della richiesta di integrazioni fino al giorno dell'integrazione completa.

Per il rilascio della licenza in caso di autoveicoli di portata superiore alle 3 tonnellate è previsto che venga sentito il parere di una Commissione, la cui attività è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Provincia, nei seguenti casi:

1. Rilascio di prima licenza;
2. Rilascio di licenza per incremento di parco veicolare;
3. Rilascio di licenza per variazione codici merci;
4. Rilascio di licenza per sostituzione con altro veicolo di categoria superiore.

Sulla licenza sono indicati i seguenti elementi:

- generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa);

- estremi del veicolo;
- le classi di cose per le quali la licenza è valida. Tali classi sono identificate con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta, insieme con la codifica delle attività in un documento edito dal Ministero dei Trasporti denominato “Allegato A al mod. CPI”.

Le licenze non hanno scadenza (tranne quelle rilasciate in via provvisoria valide per 18 mesi) e sono revocabili dall'Amministrazione qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio (Art. 36 l. 298/1974).

6. Licenza provvisoria

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, con validità 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli. La licenza provvisoria viene sostituita con un'altra licenza “definitiva” per effetto della presentazione della documentazione corretta e completa.

7. Variazioni

Per le varie variazioni relative all'impresa, ai mezzi o ad altre circostanze vedi modulistica allegata.

8. Trasporto occasionale

Non è consentito effettuare, nemmeno occasionalmente, il trasporto di cose per conto di terzi con un veicolo immatricolato per il trasporto in conto proprio.

In via eccezionale è invece consentito il trasporto occasionale di cose varie, non comprese tra quelle elencate nella licenza per il trasporto in conto proprio, purché appartenenti all'intestatario o nella sua disponibilità (es. prese in comodato o locazione) ed il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata.

In questo caso le merci devono essere accompagnate dal documento di trasporto occasionale, contenente la dichiarazione di proprietà dei beni e la motivazione dell'occasionalità del trasporto.

9. Revoca e sanzioni

In caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 32 della legge 298/1974 per il rilascio della licenza la Provincia provvede alla revoca d'ufficio. In applicazione dell'art. 36 della medesima legge.

Chi adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza la licenza o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall'art. 46, commi 1 e 2, della l. n. 298/1974 (art. 83, comma 6, codice della strada).

10. Normativa di riferimento

- Legge Regione Lombardia n. 6 del 2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, art. 4, comma 5, lettera h)
- Regolamento delle attività della commissione consultiva per il rilascio delle licenze di autotrasporto di cose in conto proprio, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 28 giugno 2002
- Accordo Stato Regioni Enti locali del 14/02/2002 “Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del d.lgs. n. 112/1998 in materia di motorizzazione civile”

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettera f)
- Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), articoli 82, 83, 93, 178, 179, 180
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 “Ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
- Legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” e successive modificazioni, Titolo II “Disciplina degli autotrasporti di cose”, Capo I “Trasporti in conto proprio” (articoli 30-39) e articoli 45, 46, 47, 48, 62, 66 e 67